



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA**

**Sezione giurisdizionale**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 817 del 2023, proposto da  
Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa, in persona del legale rappresentante pro  
tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Agatino Cariola, con domicilio  
digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio  
in Catania, via Gabriello Carnazza, 51;

***contro***

Ireti S.p.A., non costituito in giudizio;

***nei confronti***

Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana, Ufficio  
del Commissario Ad Acta dell'Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa, Regione  
Siciliana, Assessorato All'Economia della Regione Sicilia, non costituiti in  
giudizio;

***per la riforma***

dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza) n. 00412/2023, resa tra le parti, recante parziale accoglimento dell'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia, o concessione di altra misura ritenuta idonea:

- del Bando di Selezione del socio privato operativo della costituenda società alla quale sarà affidata la concessione del Servizio Idrico Integrato per l'Ambito Territoriale di Siracusa, pubblicato il 28.06.2023 da parte dell'Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana;
- della relazione ex art. 14 d.lgs. n. 201/2022 allegata al Bando;
- del Piano Economico Finanziario allegato al Bando;
- dello schema di contratto tra Aretusacque spa e socio privato;
- dello schema di convenzione per la regolazione dei rapporti per la gestione del servizio idrico integrato tra l'Assemblea Territoriale ATI Ragusa e il soggetto gestore;
- dei patti parasociali per la gestione della società Aretusacque s.p.a. organizzata secondo il sistema dualistico;
- dello Statuto di Aretusacque s.p.a.;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente o comunque connesso.

Nonché per il risarcimento di ogni danno patito e/o patiendo

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che l'articolo 56 c.p.a. dà adito all'emanazione di misure cautelari monocratiche esclusivamente *“in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio”* – la quale, *a fortiori* e necessariamente nei casi contemplati dall'articolo 56, comma 4, è quella *“di cui all'articolo 55, comma 5”*: ossia la *“prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso”* –

che, nella specie, è quella che – tenendosi conto, nei congrui casi, delle dimidiazioni di termini di cui alle pertinenti norme processuali – si provvede a fissare in dispositivo;

Ritenuto, pertanto, che la concessione presidenziale di una misura cautelare monocratica d'urgenza *inaudita altera parte* normativamente postula – in punto di *periculum in mora* – l'effettiva esistenza di una situazione a effetti gravi, irreversibili e irreparabili, tale cioè da non consentire di attendere neppure il breve termine dilatorio che, *ut supra*, deve intercorrere tra il deposito del ricorso e la camera di consiglio in cui deve svolgersi l'ordinario scrutinio collegiale sull'istanza cautelare; nonché, in punto di *fumus boni iuris*, quantomeno la non evidenza di una sua radicale insussistenza;

Ritenuto che, nel caso in esame, il pregiudizio dedotto dalla parte istante non pare acquisire cumulativamente, nell'intervallo temporale anzidetto, i suddetti caratteri di gravità, irreversibilità e irreparabilità, potendo peraltro il Collegio chiamato a conoscere a breve dell'istanza cautelare nel contraddittorio delle parti – qualora ritenesse di accogliere detta istanza – disporre le eventuali misure organizzatorie e ripristinatorie che dovesse ritenere opportune;

Ritenuto, più in particolare, che, nella specie, risulta assai suggestiva, ma non parimenti persuasiva, la tesi, sottesa all'istanza di concessione di misura cautelare decretale, secondo cui il mese scarso che si frappone tra la data odierna e quella della trattazione collegiale del presente appello avrebbe carattere esiziale per la risoluzione dei problemi idrici che il qui impugnato bando di gara è teso ad affrontare;

Ritenuto, pertanto e conclusivamente, che – avuto prevalente riguardo al *periculum in mora*, e restando perciò allo stato sostanzialmente impregiudicata ogni definitiva valutazione in punto di *fumus boni iuris*, da riservare eminentemente alla cognizione del Collegio – difetta quantomeno una delle due condizioni (da ravvisare, appunto, soprattutto in un qualificato *periculum in mora*, oltreché nella

non evidenza dell'insussistenza di ogni *fumus boni iuris*) cumulativamente richieste dalla legge affinché possa concedersi l'invocata misura cautelare monocratica;

P.Q.M.

RESPINGE l'istanza di concessione di misure cautelari monocratiche.

FISSA al 11 ottobre 2023 la camera di consiglio per la trattazione collegiale della domanda cautelare, designando relatore il Consigliere Bottiglieri.

Il presente decreto è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo il giorno 15 settembre 2023.

**Il Presidente**  
**Ermanno de Francisco**

**IL SEGRETARIO**